



**CITTÀ DI VERCELLI**

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del**

## INDICE

<b>TITOLO 1 – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</b>		
<b>CAPO I – PRESUPPOSTO DELLA TASSA, BASE IMPONIBILE E SOGGETTI PASSIVI</b>		
<b>Art. 1</b>	Oggetto ed ambito di applicazione della TARI	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 2</b>	Presupposto per l'applicazione della TARI	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 3</b>	Soggetti passivi	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 4</b>	Locali ed aree scoperte escluse o non soggette al tributo	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 5</b>	Esclusione dall'obbligo del conferimento	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 6</b>	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 7</b>	Rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in modo autonomo	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 8</b>	Superficie degli immobili	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 9</b>	Gestione e classificazione del rifiuto	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 10</b>	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 11</b>	Rifiuti assimilati agli urbani	<b>Pag. 11</b>
<b>CAPO II – COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI E TARIFFE</b>		
<b>Art. 12</b>	Costi del servizio di gestione dei rifiuti e loro copertura	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 13</b>	Piano finanziario	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 14</b>	determinazione ed articolazione delle tariffe	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 15</b>	Periodi di applicazione del tributo	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 16</b>	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	<b>Pag. 13</b>
<b>Art. 17</b>	Classificazione delle utenze non domestiche	<b>Pag. 13</b>
<b>Art. 18</b>	Tributo giornaliero	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 19</b>	Tributo provinciale	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 20</b>	Istituzioni scolastiche statali	<b>Pag. 14</b>
<b>CAPO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI</b>		
<b>Art. 21</b>	Utenze domestiche – riduzioni per raccolta differenziata	<b>Pag. 15</b>
<b>Art. 22</b>	Utenze domestiche – riduzioni	<b>Pag. 15</b>
<b>Art. 23</b>	Utenze non domestiche – riduzioni per minore accertata produzione di rifiuti	<b>Pag. 15</b>
<b>Art. 24</b>	Utenze non domestiche – esclusioni per avvio al recupero	<b>Pag. 16</b>
<b>Art. 25</b>	Altre agevolazioni – esenzioni e riduzioni per le utenze domestiche	<b>Pag. 16</b>
<b>Art. 26</b>	Altre agevolazioni – esenzioni e riduzioni per le utenze non domestiche	<b>Pag. 18</b>
<b>Art. 27</b>	Agevolazioni antispreco (art. 1 commi 652 e 659 L. 147/2013)	<b>Pag. 19</b>
<b>Art. 28</b>	Cumulo di riduzioni ed agevolazioni	<b>Pag. 20</b>

<b>Art. 29</b>	Riduzioni per livelli ridotti o mancato svolgimento del servizio	<b>Pag. 20</b>
	<b>TITOLO 2 – VERSAMENTI E DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO</b>	
	<b>CAPO I – DICHIARAZIONI E VERSAMENTI – ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE</b>	
<b>Art. 30</b>	Versamenti TARI	<b>Pag. 21</b>
<b>Art. 31</b>	Dichiarazione TARI	<b>Pag. 21</b>
<b>Art. 32</b>	Modalità di presentazione delle dichiarazioni TARI	<b>Pag. 23</b>
	<b>CAPO II – POTERI DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE</b>	
<b>Art. 33</b>	Funzionario responsabile IUC	<b>Pag. 23</b>
<b>Art. 34</b>	Poteri del Comune	<b>Pag. 23</b>
<b>Art. 35</b>	Attività di controllo ed accertamento	<b>Pag. 24</b>
<b>Art. 36</b>	Sanzioni	<b>Pag. 25</b>
<b>Art. 37</b>	Interessi	<b>Pag. 26</b>
<b>Art. 38</b>	Oneri di riscossione e spese di notifica	<b>Pag. 26</b>
<b>Art. 39</b>	Riscossione coattiva	<b>Pag. 26</b>
<b>Art. 40</b>	Importi minimi	<b>Pag. 26</b>
<b>Art. 41</b>	Rateizzazione del credito tributario	<b>Pag. 27</b>
<b>Art. 42</b>	Rimborsi e compensazioni	<b>Pag. 27</b>
<b>Art. 43</b>	Contenzioso	<b>Pag. 27</b>
<b>Art. 44</b>	Norma di rinvio	<b>Pag. 27</b>
<b>Art. 45</b>	Entrata in vigore	<b>Pag. 27</b>

# **TITOLO 1 – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

## **CAPO I – PRESUPPOSTO DELLA TASSA, BASE IMPONIBILE E SOGGETTI PASSIVI**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARI**

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Vercelli della tassa sui rifiuti – TARI – istituita dall'art. 1, commi 641 - 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. così come confermata dall'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27.12.2019, riferita al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Le disposizioni del presente titolo sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dall'art. 1, comma 702, della sopra citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

### **Art. 2**

#### **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali a qualsiasi uso adibiti, o di aree scoperte operative di attività economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati.
2. Sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva. Per aree scoperte o pertinenziali si intendono le superfici destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale.
3. Sono soggetti al tributo tutti i locali delle utenze domestiche e non domestiche comunque denominati, sussistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati.
4. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte di natura ed utilizzazione operativa, riferite ad utenze non domestiche di attività economiche e produttive a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati. Per aree scoperte operative si intendono le superfici che sono necessarie per lo svolgimento dell'attività economico – produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine. A titolo meramente esemplificativo, sono considerate aree scoperte operative di utenze non domestiche:
  - tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
  - tutte le superfici adibite a sedi di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari, nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla via pubblica;
  - le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate a servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree riservate e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva e ludica;

- le superfici all'aperto finalizzate alla sosta degli automezzi e/o di depositi di materiali, in relazione ad attività produttive industriali, agricole, comprese le serre infisse al suolo, artigianali, commerciali e di servizi;

- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenete al Demanio pubblico, al patrimonio indisponibile dello Stato e di altri Enti pubblici territoriali, se adibite agli usi indicati nel presente articolo o di altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati.

5. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree coperte, le aree espositive, i capannoni, le tettoie e simili annesse e pertinenziali a locali di utenze domestiche e non domestiche a qualsiasi uso adibite e destinate.

6. Si intendono per utenze domestiche le superfici adibite a civile abitazione e si considerano predisposti all'uso e suscettibili di produrre rifiuti, i locali anche se di fatto non utilizzati, dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia od informatica) o se dotati di arredamento.

7. Si intendono per utenze non domestiche tutte le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, nonché tutte le superfici destinate ad uso di uffici e servizi pubblici, ospedali e case di cura, ad uso di attività di istruzione, culturale e ricreativa. Si considerano predisposti all'uso e suscettibili di produrre rifiuti, i locali anche se di fatto non utilizzati, dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia od informatica) o, se dotati di arredamento, se integrati dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi od autorizzativi per l'esercizio dell'attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità nonché per la presenza di impianti, attrezzature strumentali all'esercizio dell'attività.

8. La mancata utilizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 3**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. Nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo o detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

5. Per gli immobili concessi in comodato o locazione di durata superiore a sei mesi per:

- unità ammobiliate per uso abitativo continuativo o saltuario;

- unità per uso abitativo transitorio;

- unità per uso abitativo transitorio a favore di studenti universitari;

responsabile del versamento della TARI e correlati obblighi dichiarativi, è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti i diritti e tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali nei confronti dei singoli locatari.

6. In caso di sublocazione, la Tari è dovuta dal locatario principale.

#### **Art. 4**

### **LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE O NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono escluse dal tributo:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- le aree scoperte, diverse da quelle operative, aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati al prelievo di utenze non domestiche di attività economiche e produttive;
- locali ed aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del c.c. non detenute o occupate in via esclusiva;
- gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, ad eccezione dei locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli di culto, quali oratori, asili, ricreativi e di attività di qualunque genere;
- locali ed aree del Comune di Vercelli adibiti a sede dei suoi uffici e dei servizi comunali, destinati allo svolgimento di funzioni istituzionali e direttamente occupati, detenuti o condotti.

2. Non sono, altresì, soggetti all'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre o che non comportano, secondo comune esperienza, produzione di rifiuti urbani ed assimilati in misura apprezzabile per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A titolo meramente esemplificativo si considerano non soggette le superfici quali:

#### Utenze domestiche:

- unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- superfici coperte (ripostigli, locali di sgombero e simili), limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 150 centimetri;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

#### Utenze non domestiche:

- locali ed aree, fisse ed esattamente delimitabili, di impianti dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali vani ascensori, ripetitori, cabine elettriche, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte non operative destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- locali ed aree scoperte destinate all'allevamento degli animali;
- superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, di medicazione, laboratori di analisi e ricerca, di radiologia e radioterapia che producono rifiuti speciali e/o pericolosi cui devono provvedere direttamente i detentori;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, sale di trattamento, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
  - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, mentre le superfici scoperte sono assoggettate al tributo nella misura forfettaria del 50%:
3. Al fine di beneficiare dell'esenzione dall'applicazione del tributo, a pena di decadenza del relativo diritto, le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione allegata.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 5**

### **ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani o assimilati per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 3 del presente regolamento.

#### **Art. 6**

### **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente. La detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza ed esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:

<b>ATTIVITA'</b>	<b>Percentuale di riduzione delle superfici</b>
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi, laboratori fotografici ed eliografici	15%
Officine per riparazioni auto, moto, macchine agricole e gommisti	20%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica	20%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni e vetrerie	15%
Produzione di materie plastiche, vetroresine	20%
Supermercati di generi alimentari (per la parte di laboratori di macelleria, pane e lavorazioni alimentari in genere)	10%

fermo restando che sono esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.

3. Al fine di beneficiare dell'esenzione dall'applicazione del tributo, a pena di decadenza del relativo diritto, in sede di dichiarazione originaria o di variazione, il richiedente dovrà indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati indicando il settore di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti e sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò autorizzate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti, quali contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente sottoscritti alla destinazione, il modello unico di dichiarazione ambientale, ecc.

## **ART. 7**

### **RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi.

2. Al fine di beneficiare della riduzione di cui al comma precedente, a pena di decadenza del relativo diritto, in sede di dichiarazione di variazione entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello per cui si richiede la riduzione, il richiedente dovrà indicare le superfici produttive di rifiuti speciali assimilati indicando il settore di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), e le tipologie di rifiuti prodotti, allegando la documentazione attestante il conferimento presso imprese a ciò autorizzate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti.



## **Art. 8**

### **SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutte le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dalla superficie calpestabile.
2. La superficie calpestabile è determinata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella sua determinazione non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 m. dei locali tecnici, quali locali di cabine elettriche e contatori, vano caldaia e vano ascensore, ecc. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale, da altra analoga planimetria sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale o tramite misurazione diretta.
3. La superficie delle aree scoperte operative è determinata considerando le aree effettivamente utilizzate o destinate all'esercizio dell'attività, sia all'interno che all'esterno del perimetro del complesso immobiliare che ricomprende i locali di tassazione, al netto delle costruzioni in esse comprese.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o pari al mezzo metro quadrato, o per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi tributari sui rifiuti.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune può, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considerare come superficie assoggettabile alla TARI, quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23.03.1998, n. 138.
7. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti le eventuali nuove superfici imponibili adottando le forme di comunicazione più idonee nel rispetto dell'articolo 6 della L. 27.07.200, n. 212.
8. Per tutte le altre unità immobiliari, ovvero a destinazione speciale, la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

## **Art. 9**

### **GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e delle zone con insediamenti sparsi dell'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani, nonché dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.  
Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art.184, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui sopra, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
  - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti del presente comma.
- Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art.184, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
  - i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - i rifiuti da lavorazioni industriali,
  - i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - i rifiuti da attività commerciali;
  - i rifiuti da attività di servizio;
  - i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

#### **Art. 10**

#### **SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art.185 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - i rifiuti radioattivi;
  - i materiali esplosivi in disuso;
  - le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- Sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- le acque di scarico;
  - i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### **Art. 11**

#### **RIFIUTI ASSIMULATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato al regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti solidi urbani ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e così riportati nell'allegato A) al presente regolamento.
2. Tale assimilazione opera purché vengano rispettati i limiti quantitativi di cui al sopra citato regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti solidi urbani ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e così riportati nell'allegato A) al presente regolamento.
3. Sono comunque assimilabili agli urbani i rifiuti che superano detti limiti quantitativi purché il Comune, in accordo con il gestore del servizio, eseguite le necessarie verifiche di compatibilità con il sistema di conferimento, raccolta e trasporto, individui in concorso con l'utente, le specifiche ed idonee misure organizzative atte a gestire tali rifiuti. Tali prescrizioni dovranno essere rispettate dall'utenza come indicate a seguito della dichiarazione presentata, come indicato all'art. 55 del presente regolamento.

### **CAPO II – COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI E TARIFFE**

#### **Art. 12**

#### **COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E LORO COPERTURA**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003 ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, ad esclusione dei costi riguardanti i rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2014 e s.m.i.

#### **Art. 13**

#### **PIANO FINANZIARIO**

1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti ed è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il piano finanziario è propedeutico alla determinazione della tariffa, in quanto tramite tale documento sono determinati i costi complessivi per l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa e che costituisce l'indispensabile presupposto per le delibere tariffarie e pertanto deve essere approvato prima delle tariffe stesse.

**Art. 14**  
**DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti (TARI) è corrisposto secondo la tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.  
Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
4. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se adottata successivamente all'inizio dell'esercizio ma comunque entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche ed utenze non domestiche. Queste ultime a loro volta sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B) al presente regolamento.

**Art. 15**  
**PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e rimane sino all'ultimo giorno del mese in cui ne è cessato il possesso, l'occupazione o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarato.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione.  
Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, sia nelle superfici, sia nelle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Ugualmente, per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, sia prodotta nei termini di cui al successivo articolo 55, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

**Art. 16**  
**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, come, ad esempio, colf e badanti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 55, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Sono considerati nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

2. Nel caso di soggetti che prestano attività lavorativa o di studio all'estero, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura e case di riposo, comunità di recupero, istituti penitenziari, per un periodo almeno non inferiore all'anno, la persona non viene considerata ai fini della determinazione del tributo, a condizione che l'assenza sia adeguatamente e tempestivamente documentata.

3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE), il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 55 del presente regolamento. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio di n. 3 persone.

4. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 55 del presente regolamento. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.

5. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto o altro diritto reale da soggetti già anagraficamente residenti, ma tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in strutture sanitarie assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a titolo diverso, il numero degli occupanti viene stabilito in n. 1 occupante, previa richiesta adeguatamente e tempestivamente documentata.

6. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente.

**Art. 17**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato B) del presente regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini Iva, fatta salva la prevalenza dell'attività svolta.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è applicata alle superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa secondo la diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

#### **Art. 18**

### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, nonché di aree scoperte private gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Gli importi riscossi sono riversati al Comune con le stesse modalità attualmente previste per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, le disposizioni del tributo annuale, e l'importo minimo di versamento è pari ad € 2,00.

#### **Art. 19**

### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

#### **Art. 20**

### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

## **CAPO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **Art. 21**

#### **UTENZE DOMESTICHE – RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Per le utenze domestiche che provvedono al compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della tariffa riferita alla parte variabile del tributo. La riduzione si applica dalla data di presentazione di apposita istanza attestante l'avvio del compostaggio con metodo tradizionale o l'acquisto dell'apposito contenitore. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'articolo 31 del presente regolamento.

### **Art. 22**

#### **UTENZE DOMESTICHE – RIDUZIONI**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- abitazioni con unico occupante sono tassate con tariffa ridotta di 1/3 fino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione in riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione di 1/3;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione di 1/3;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e documentato nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di dichiarazione.

### **Art. 23**

#### **UTENZE NON DOMESTICHE – RIDUZIONI PER MINORE ACCERTATA PRODUZIONE DI RIFIUTI**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20% alle utenze non domestiche in relazione alla minor accertata attitudine di produzione di rifiuti per:

- per locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver posto in atto interventi tecnico organizzativi documentati con effetti accertati di una minore produzione di rifiuti o che agevolino il loro smaltimento o recupero;
- per locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti consegnino, in via ordinaria, rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinate entrate al servizio.

2. La riduzione è attribuita su domanda dell'utente in relazione all'intensità degli effetti accertati nel primo caso o della rilevanza quantitativa o di suscettibilità di riutilizzo nel secondo caso, previa conferma del gestore del pubblico servizio.

3. La tariffa si applica in misura ridotta del 20% per locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, se risultanti da

licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. Le riduzioni di cui sopra competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e documentato nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di dichiarazione.

#### **Art. 24**

### **UTENZE NON DOMESTICHE – ESCLUSIONI PER AVVIO AL RECUPERO**

1. Il tributo delle utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato al recupero.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% della quota variabile del tributo.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. La riduzione indicata nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### **Art. 25**

### **ALTRE AGEVOLAZIONI – ESENZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Sono esonerati dalla applicazione della tassa i soggetti che fruiscono di soli redditi di pensione o assimilabili che si configurino nei limiti di riferimento alla situazione economica di indigenza così come individuato ai fini dell'accesso ai servizi sociali, e devono essere nullatenenti.

I contribuenti interessati devono presentare la seguente documentazione:



- Domanda di esonero per l'anno in cui si sono realizzate le condizioni previste per fruire dell'esenzione;
- Dichiarazione sostitutiva unica, temporalmente valida, che documenta la situazione economica del nucleo familiare;
- Copia del contratto di locazione o del versamento del canone di locazione, comprovanti il requisito di essere nullatenenti.

L'esenzione è concessa per l'annualità in corso su richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e documentato nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. L'esenzione cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni che danno titolo alla concessione della stessa.

2. Dall'anno 2020 si riconosce una riduzione agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate per l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate secondo i criteri che verranno individuati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali.

Fino a che non siano individuati e resi operativi i criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, verranno applicate le sole riduzioni di cui al presente regolamento.

3. Si riconosce una riduzione all'intestatario di un'utenza TARI che abbia adottato un cane randagio ritrovato sul territorio comunale.

L'adottante titolare dell'utenza TA.R.I. dovrà essere in regola con gli obblighi tributari del comune di Vercelli.

L'adozione è completamente gratuita e prevede per il soggetto adottante una riduzione del tributo comunale denominato TARI pari ad € 100,00 per ogni anno di permanenza del cane presso il canile comunale (con un massimo di € 700,00) applicabile in più annualità fino alla concorrenza della riduzione di competenza. Non sarà riconosciuta riduzione per l'adozione di cuccioli di età inferiore all'anno di vita.

Lo sconto TARI non è cumulabile, né con altre adozioni, né con altre iniziative che prevedono sconti sulla tassa. Qualora il titolare dell'utenza TARI sulla quale riconoscere l'agevolazione fiscale disciplinata dal presente Regolamento benefici già di uno sconto sulla medesima tassa derivante da questa o altra iniziativa, gli sarà riconosciuta l'agevolazione ad egli più favorevole.

L'ufficio comunale preposto verificherà periodicamente le condizioni di detenzione del cane.

Ogni anno, non oltre il 31 dicembre, dovrà essere presentato presso l'ufficio preposto il certificato veterinario di buona salute del cane adottato, la mancata presentazione comporterà la perdita del diritto alle agevolazioni TARI per l'anno di riferimento.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale l'ufficio preposto provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata e a comunicarlo all'ufficio tributario che provvederà a richiedere la restituzione dello sconto TARI riconosciuto e già applicato.

4. E' fatta salva la possibilità del competente Ufficio comunale di accertare l'effettiva esistenza delle condizioni previste per la concessione dell'esenzione/riduzione e di chiedere al contribuente la presentazione di documentazione integrativa, anche con rilevanza fiscale.

Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.

**Art. 26**  
**ALTRE AGEVOLAZIONI – ESENZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Si riconosce una riduzione massima di € 500 della tassa (o se minore fino a concorrenza della tassa) complessivamente dovuta per la categoria merceologica di appartenenza, ai gestori di pubblici esercizi che rinunciano, pur in possesso dei requisiti di legge, all'utilizzo di slot machine, videolottery o apparecchi con vincita in denaro attualmente installati nei propri locali.

La riduzione viene accordata a seguito di presentazione di comunicazione debitamente documentata della rimozione degli apparecchi con dichiarazione di rinuncia a nuova installazione.

La riduzione di cui al comma 3 rimane anche per le annualità successive al 2015 e potrà essere variata solo con modifiche al presente regolamento.

Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.

2. Si riconosce una riduzione ai titolari di esercizi commerciali ed artigianali situati in zone/vie cittadine interessate ad un'opera pubblica comunale che abbia precluso la circolazione veicolare o abbia comunque comportato difficoltà alla circolazione, nelle seguenti misure:

- chiusura per un periodo continuativo da 30 giorni a 60 giorni riduzione del 10% della tassa annuale

- chiusura per un periodo continuativo da 60 giorni a 180 giorni riduzione del 20% della tassa annuale

- per periodi superiori ai 180 giorni verranno applicate le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 86, della legge 28.12.1995 n. 549, ai titolari di esercizi commerciali ed artigianali situati in zone cittadine interessate ad un'opera pubblica che abbia precluso la circolazione veicolare o abbia comunque comportato difficoltà alla circolazione per oltre sei mesi, previa adozione di apposito atto deliberativo.

La domanda per il diritto alla riduzione sull'ammontare della TARI dovrà essere presentata a cura dell'esercente e verrà applicata in sede di conguaglio al termine dei lavori.

3. Al fine di incentivare l'insediamento di nuove attività produttive sul territorio cittadino (esercizi commerciali al dettaglio) si riconosce l'esenzione dalla tassa smaltimento rifiuti per l'anno di inizio attività per i nuovi insediamenti, rapportato all'effettivo periodo di apertura.

La stessa non si applica in caso di fusione d'azienda, cessione, subingresso di attività o ampliamento.

La domanda per il diritto alla esenzione della TARI dovrà essere presentata a cura dell'esercente con le modalità ed i termini per la presentazione della dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree assoggettate a TARI.

4. Si riconosce una riduzione del 50% sull'ammontare della TARI per gli esercizi alimentari di vicinato ricompresi nella zona di seconda categoria dell'allegato B del Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. La cessazione dell'attività comporta la perdita del beneficio dalla stessa data.

La domanda per il diritto alla riduzione sull'ammontare della TARI pari al 50%, dovrà essere presentata a cura dell'esercente e verrà applicata in sede di invio degli avvisi bonari da parte del Comune o in sede di conguaglio se presentata dopo l'invio degli stessi.

5. Il Finanziamento delle riduzioni di cui al presente articolo è assicurato da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

**Art. 27**  
**AGEVOLAZIONI “ANTISPRECO” (ART.1 COMMI 652 E 659 L.147/13)**

1. Si riconosce – sulla base di documentata istanza di parte - un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del novellato art.1 comma 652 della L.147/16, così come modificata dall'art.17 della L.166/16.

2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art.1 comma 652 L.147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art.2 comma 1 lett.b), c), d), e) della medesima L.166/16.

La riduzione è riconosciuta alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che, in via continuativa, devolvono o cedono, direttamente o indirettamente, prodotti alimentari od altre merci derivanti dalla propria attività a titolo gratuito, ad associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche verso la popolazione, nonché all'Emporio Solidale Comunale ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi e alle persone in maggiori condizioni di bisogno del territorio cittadino.

3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui all'art.16 L.166/16, è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.

La quantità dei beni e dei prodotti donati deve essere documentata mediante attestazioni nelle quali risultino indicati:

- la data della cessione gratuita;
- gli estremi identificativi di chi cede gratuitamente;
- gli estremi identificativi del destinatario della donazione;
- gli estremi identificativi dell'eventuale incaricato del trasporto dei beni e dei prodotti donati (qualora sia soggetto diverso dal destinatario);
- la qualità e il peso dei beni ceduti gratuitamente.

Deve, altresì, essere prodotta la dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni o prodotti ceduti redatta dai soggetti donatari, e da conservare agli atti da parte dei soggetti donanti, nella quale risultino indicati:

- gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti corrispondenti a ogni cessione a titolo gratuito;
- l'attestazione del proprio impegno a utilizzare direttamente i beni o prodotti ricevuti in conformità alle finalità istituzionali.

4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,10 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), a patto che il richiedente sia in possesso dei requisiti di legge, presenti apposita istanza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.

5. In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 4 non potrà arrivare ad incidere per oltre il 10% sull'ammontare totale della tassa dovuta se il conferimento avverrà presso associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche partecipanti al “Tavolo per il recupero delle eccedenze e la lotta allo spreco”, promosso e coordinato dal Comune di Vercelli, o non oltre al 8% sull'ammontare totale della tassa dovuta se il conferimento avverrà presso altre associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche sul territorio cittadino. Esso viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

6. Il Finanziamento delle riduzioni di cui al presente articolo è assicurato sulla base del gettito del tributo stesso (posto che il quantitativo di prodotto donato non diventa rifiuto e non viene quindi conferito al pubblico servizio di raccolta, con conseguente riduzione dei relativi costi).

**Art. 28**  
**CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

1. In caso di contestuale spettanza a favore del soggetto tassabile di più agevolazioni, la misura massima complessiva di riduzione di tariffa applicata non può superare il 50% della stessa.

**Art. 29**  
**RIDUZIONI PER LIVELLI RIDOTTI O MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale, delle zone del territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, vanno comunque considerati i limiti di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati), rientranti nel perimetro ed indicati nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani del servizio di nettezza urbana.

Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, cui, per espressa disposizione regolamentare, viene esteso il servizio medesimo.

2. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato non è svolto o è effettuato in grave violazione alle prescrizioni previste che trovano inserimento nel prescritto regolamento del servizio di igiene ambientale, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa.

Tale riduzione prevista è concessa alle seguenti condizioni:

- che sia essa richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
- che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell'anno di imposta per un periodo complessivo non inferiore ai 6 mesi;
- che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dall'Azienda che lo gestisce (A.T.En.A. S.p.A.);
- che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alla distanza, alla capacità dei raccoglitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dall'Azienda gestore del servizio (A.T.En.A. S.p.A.) ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal Comune, sempre che le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

Le riduzioni di cui sopra competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e documentato o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di dichiarazione.

3. Qualora il mancato svolgimento venga a protrarsi, determinando una situazione che comporti l'intervento dell'autorità sanitaria a salvaguardia delle persone e dell'ambiente, l'utente può provvedere direttamente con diritto di sgravio o rimborso, in base a domanda documentata, della quota di tassa corrispondente al periodo di intervenuta interruzione, ma con l'obbligo dell'assolvimento della tassa nella misura ridotta del 40% delle tariffe previste.

## **TITOLO 2 – VERSAMENTI E DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO**

### **CAPO I – DICHIARAZIONI E VERSAMENTI – ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE**

#### **Art. 30 VERSAMENTI TARI**

1. La tassa TARI ed il Tributo provinciale vengono determinati sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati e vengono iscritti in specifico elenco di soggetti debitori. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano, con apposito prospetto esplicativo, le somme dovute per ogni utenza, fermo restando che, in caso di mancata ricezione dell'avviso di pagamento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto.
2. Il versamento della tassa TARI viene effettuato dal contribuente in forma spontanea e diretta con numero 3 rate scadenti il 16 aprile, il 16 luglio e il 16 dicembre, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza della terza rata al 16 dicembre.
3. Le scadenze di versamento di cui al precedente comma sono perentorie con conseguente obbligo del contribuente di procedere al versamento TARI dovuta anche in caso di mancata ricezione del modulo precompilato. In caso di omesso, tardivo o parziale versamento entro le prescritte e perentorie scadenze è notificato avviso di accertamento ai sensi del successivo art. n. 35.
4. L'importo da versare a titolo di TARI è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/uguali a 49 centesimi, in base al disposto dell'art. 1, comma 166 della legge 296/2006.
5. Il versamento TARI è effettuato mediante versamento al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. 09.07.1997, n. 241 anche tramite il sistema di pagamenti elettronici o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice, ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale tramite gli appositi codici tributo. I versamenti non devono essere eseguiti quando il tributo annuale risulti inferiore a euro 5,00 (cinque/00), tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Art. 31 DICHIARAZIONE TARI**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree assoggettate a TARI.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare:
  - l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza;
  - la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni o esclusioni;

- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni o esclusioni.  
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni, salvo situazioni non verificabili anagraficamente.

La dichiarazione deve essere presentata:

- per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
- per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui ai commi precedenti non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, redatta sui moduli appositamente predisposti e messi a disposizione gratuitamente. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere consegnata direttamente, a mezzo posta, a mezzo fax o posta elettronica o PEC. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il sopra indicato termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione, oltre il termine sopra indicato, la cessazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. Nel caso di decesso del contribuente, il Comune procederà d'ufficio alla variazione dell'intestatario dell'utenza domestica qualora rimanga il nucleo familiare residente, desumendo i dati dai archivi anagrafici, qualora non vi fossero conviventi, i familiari o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro/cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine sopra indicato, se più favorevole.

6. La dichiarazione sia originaria, di variazione che di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- per le utenze di soggetti residenti i dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- per le utenze di soggetti non residenti i dati identificativi ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- indirizzo PEC se disponibile;
- estremi catastali, indirizzo di ubicazione specificando anche il numero civico e se esiste il numero dell'interno;
- superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree;
- data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione/cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

7. La dichiarazione sia originaria, di variazione che di cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
- indirizzo PEC;
- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- estremi catastali, indirizzo di ubicazione specificando anche il numero civico, dei locali e delle aree;
- superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree;
- data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione/cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

8. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate od accertate ai fini della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – TARSU di cui al D. Lgs. n. 507/1993.

9. Gli Uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

#### **Art. 32**

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI TARI**

1. La dichiarazione ai fini TARI può essere presentata mediante:

- consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
- a mezzo posta ordinaria o con raccomandata AR;
- a mezzo fax;
- con trasmissione telematica diretta con posta certificata;
- con trasmissione telematica indiretta con posta certificata da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi del D.P.R. 322/1998 e s.m.i.

## **CAPO II – POTERI DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE**

#### **Art. 33**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013 la Giunta Comunale con proprio atto designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

#### **Art. 34**

### **POTERI DEL COMUNE**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:

- inviare questionari al contribuente;

- richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
- richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private, ecc.);
- richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
- accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici o privati;
- richiedere all'amministratore di condominio la trasmissione di copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 del c.c. corredato dal numero di occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
- richiedere al gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà;

2. Il contribuente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art xxxx del presente regolamento.

Ai soli fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, il funzionario responsabile può disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, munito di apposito documento di riconoscimento e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento di diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998, n. 138.

### **Art. 35**

#### **ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO**

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o tardivi versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttivi ed ispettivi di cui all'articolo precedente.

2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidano sulla determinazione della base imponibile.

3. A seguito delle attività di cui ai precedenti commi, il Comune provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, ai sensi dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 27.12.2019.

4. L'avviso di accertamento nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni contiene anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso e costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà all'attivazione delle procedure di riscossione forzata delle somme richieste con aggravio di ulteriori interessi moratori, oneri e spese di riscossione a carico del debitore, ai sensi dell'art. 1, commi 792 lett. a-d, 802 e 803 della L. n. 160/2019.



Le riscossioni conseguenti agli atti di accertamento sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.

5. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

7. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per i successivi versamenti.

### **Art. 36 SANZIONI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97 e s.m.i.

E' ammesso il ravvedimento si perfeziona con il pagamento dell'imposta, delle sanzioni la cui entità è differenziata in base al ritardo protrattosi e degli interessi calcolati al saggio legale vigente negli anni che intercorrono tra il momento del pagamento e la naturale scadenza del tributo, sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altri atti della procedura di controllo,

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, entro il termine indicato nella richiesta e comunque entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione.

5. Le sanzioni per l'omessa ovvero l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

**Art. 37**  
**INTERESSI**

Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui all'articolo precedente e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

**Art. 38**  
**ONERI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA**

1. sono posti a carico del debitore i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata spese di notifica ed esecutive, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Art. 39**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versati entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente secondo le norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973.

2. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nell'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 446/1997.

**Art. 40**  
**IMPORTI MINIMI**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori ad € 5,00 per anno di imposta.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**Art. 41**  
**RATEIZZAZIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO**

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta/tributo, su motivata istanza del contribuente, tenuto conto delle condizioni economiche del medesimo risultanti da appositi accertamenti e della entità del credito vantato, può concedere che il carico tributario, venga rateizzato con le modalità indicate nel vigente Regolamento delle entrate comunali.

**Art. 42**  
**RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel precedente articolo 39, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad € 5,00 per ciascun anno d'imposta.

2. Su richiesta del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione del credito spettante della tassa non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima tassa dovuta per gli anni successivi e fino ad esaurimento del credito d'imposta. Sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche effettuate, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.

**Art. 43**  
**CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

**Art. 44**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**Art. 45**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

## Allegato A

N.	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kd max [Kg/mq/anno] ex Allegato 1 la D.P.R. 158/1999, tabella 4a, area Nord, Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	Kd min [Kg/mq/anno] ex Allegato 1 la D.P.R. 158/1999, tabella 4a, area Nord, Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	A	B
				Kd medio – quantità massima di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani [Kg/mq/anno]	Quantità massima di RSU indifferenziati assimilati [Kg/mq/anno]  35% dei valori della colonna A
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50	3,28	4,39	1,54
2	Cinematografi e teatri	3,50	2,50	3,00	1,05
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,90	4,20	4,55	1,59
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21	6,25	6,73	2,36
5	Stabilimenti balneari, rifugi alpini	5,22	3,10	4,16	1,46
6	Esposizioni, autosaloni	4,22	2,82	3,52	1,23
7	Alberghi con ristorante	13,45	9,85	11,65	4,08
8	Alberghi senza ristorante	8,88	7,76	8,32	2,91
9	Case di cura e riposo	10,22	8,20	9,21	3,22
10	Ospedali	10,55	8,81	9,68	3,39
11	Uffici, agenzie, studi professionali	12,45	8,78	10,62	3,72
12	Banche ed istituti di credito	5,03	4,50	4,77	1,67
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55	8,15	9,85	3,45
14	Edicola, farmacia, tabacco, plurilicenze	14,78	9,08	11,93	4,18
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli. Antiquariato	6,81	4,92	5,87	2,05
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,58	8,90	11,74	4,11
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12	8,95	10,54	3,69
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48	6,76	7,62	2,67
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55	8,95	10,25	3,59
20	Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici,	7,53	3,13	5,33	1,87

	alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)				
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>8,91</b>	<b>4,50</b>	<b>6,71</b>	2,35
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	<b>78,97</b>	<b>45,67</b>	<b>62,32</b>	21,81
23	Mense, birrerie, amburgherie	<b>62,55</b>	<b>39,78</b>	<b>51,17</b>	17,91
24	Bar, caffè, pasticceria	<b>51,55</b>	<b>32,44</b>	<b>42,00</b>	14,70
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	<b>22,67</b>	<b>16,55</b>	<b>19,61</b>	6,86
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>21,40</b>	<b>12,60</b>	<b>17,00</b>	5,95
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	<b>92,56</b>	<b>58,76</b>	<b>75,66</b>	26,48
28	Ipermercati di generi misti	<b>22,45</b>	<b>12,82</b>	<b>17,64</b>	6,17
29	Banchi di mercato generi alimentari	<b>56,78</b>	<b>28,70</b>	<b>42,74</b>	14,96
30	Discoteche, night club	<b>15,68</b>	<b>8,56</b>	<b>12,12</b>	4,24
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)	<b>22,67</b>	<b>16,55</b>	<b>19,61</b>	6,86

## Allegato B

<b>TARIFFE TARSU</b>			
<b>CATEGORIA</b>	<b>sub</b>	<b>DENOMINAZIONE CLASSE</b>	<b>SPECIFICAZIONE</b>
<b>Cat. 1</b>		<b>LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO</b>	
	<b>1A</b>	abitazioni, alloggi ammobiliati autorimesse o simili ad uso privato	Tutti i vani e locali interni all'ingresso delle abitazioni, accessori, pertinenze, dipendenze, ripostigli, depositi, mansarde, verande, locali uso sale giochi e simili, serre ornamentali
	<b>1B</b>	sottotetti agibili, soffitte, cantine	( vedi art. 13 – regolamento – riduzioni)
	<b>1C</b>	balconi e terrazze verandate	
	<b>1D</b>	esercizi alberghieri e simili	Alberghi, motels, locande, pensioni, affittacamere e simili
	<b>1E</b>	collettività e convivenze in genere	Collegi, convitti, conventi con pensionato, seminari, scuole con internato, scuole ed istituti delle collettività in genere pubblici o privati con pensionato e/o servizio mensa, conventi, ricoveri, orfanotrofi, brefotrofi, cronici, istituti di rieducazione, assistenza e cura, ospizi e simili, caserme, carceri e riformatori, ostelli, case della gioventù
<b>CAT. 2</b>		<b>LOCALI ED AREE AD USO DI PUBBLICI ESERCIZI E DI RISTORAZIONE</b>	
	<b>2A</b>	ristoranti, trattorie, osterie, tavole fredde e/o calde , pizzerie, spaghetterie, mense di ogni genere	Mense aziendali, annesse ad organismi militari, ecc.
	<b>2B</b>	caffè, bar, gelaterie, birrerie, bar , pasticcerie, degustazione caffè torrefazioni, ecc...	
<b>CAT. 3</b>		<b>LOCALI ED AREE AD USO COMMERCIALE</b>	
	<b>3A</b>	commercio al dettaglio di generi alimentari	Erbi – fruttivendoli, pollerie, pescherie, rosticcerie, ortofruttili, drogherie, latterie, macellerie, pasticcerie, salumerie, panetterie, gastronomia, ecc.
	<b>3B</b>	supermercati alimentari	

	<b>3C</b>	commercio di qualsiasi altro articolo	Edicole di giornali, riviste, libri, ecc., farmacie, chioschi di vendita, fiorista, cabine telefoniche
	<b>3D</b>	complessi commerciali di vendita all'ingrosso, superfici espositive autosaloni	Vendita mobili, materiale edile in genere, sanitari e simili (anche al minuto)
	<b>3E</b>	magazzini e depositi di attività commerciali	Non annessi ai locali di vendita e decentrati
	<b>3F</b>	banchi di vendita all'aperto di generi alimentari, floricoltura ed ortofrutticoltura	
	<b>3G</b>	banchi di vendita all'aperto di qualsiasi altro genere merceologico	
	<b>3H</b>	aree scoperte annesse a magazzini di vendita, supermercati, ipermercati, ecc.	
<b>CAT. 4</b>		<b>LOCALI ED AREE AD USO ARTIGIANALE</b>	
	<b>4A</b>	attività artigianali in genere	Laboratori, botteghe, officine, tipografie, laboratori fotografici, sartorie ed atelier, ecc. esclusi i locali per le mostre e quelli di vendita. Odontotecnici.
	<b>4B</b>	lavaggio autoveicoli, distributori di carburante, olii combustibili, ecc.	
	<b>4C</b>	aree scoperte annesse ai distributori e lavaggio autoveicoli e gommisti	
	<b>4D</b>	magazzini e depositi di attività artigianali	Non annessi ai locali di espletamento dell'attività artigianale o decentrati
	<b>4E</b>	parrucchieri per uomo e donna, estetiste e simili, alberghi diurni e bagni	
<b>CAT. 5</b>		<b>LOCALI ED AREE AD USO INDUSTRIALI</b>	
	<b>5A</b>	attività industriale in genere	Fabbriche, stabilimenti, laboratori industriali, officine, capannoni, tettoie ed in genere tutti i locali ed aree sia coperte che scoperte destinate ad attività industriali
	<b>5B</b>	magazzini e depositi di attività industriale (non annessi ai locali)	Non annessi allo stabilimento o decentrati

<b>CAT. 6</b>		LOCALI ED AREE AD USO UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, PUBBLICI SERVIZI, OSPEDALI ED ISTITUTI DI CURA	
	<b>6A</b>	uffici pubblici in genere	Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali dotati di personalità giuridica, stazioni ferroviarie, autofilotramviarie, di autoservizi, biglietterie, uffici e/o comandi militari, archivi e locali di deposito e magazzino annessi
	<b>6B</b>	uffici e studi professionali	Studi, uffici e gabinetti professionali, legali, tecnici, di ragioneria, sanitari, di consulenza, di elaborazione dati e simili
	<b>6C</b>	tutti gli altri uffici privati in genere	Studi di artisti, fotografi, pittori, ecc., di vigilanza, di rappresentanza, di imprese private e similari, agenzie turistiche e di viaggi, uffici industriali, commerciali, artigianali ed agricoli, autoscuole
	<b>6D</b>	uffici e servizi bancari, assicurativi e finanziari	Banche ed istituti di credito in genere, Monte di pegno, Casse di risparmio, Esattorie, Tesorerie, Assicurazioni, Finanziarie e simili
	<b>6E</b>	autotrasporti e servizi di autorimessa in genere	Autonoleggi, autotrasporti, trasportatori in genere, corrieri, autoservizi e servizi di autorimessa vari
	<b>6F</b>	servizi sanitari in genere	Ospedali, istituti e case di cura pubblici e privati, cliniche, ambulatori pubblici
<b>CAT. 7</b>		LOCALI ED AREE AD USO DI ATTIVITA' DI ISTRUZIONE, CULTURALI, RICREATIVE E SIMILI	
	<b>7A</b>	scuole ed istituti di istruzione in genere	Scuole ed istituti di istruzione pubblici, asili infantili pubblici, istituti privati di istruzione, insegnamento e/o perfezionamento, istituti e/o scuole private per l'infanzia, locali di scuole ed istituti pubblici adibiti a mensa e/o refezioni, scuole di musica, di



			danza e di ballo, ecc., mense universitarie
	<b>7B</b>	impianti sportivi e di ritrovo	Strutture sportive in genere, circoli sportivi, palestre private e simili, piscine, oratori, campeggi, aree attrezzate per divertimenti e simili, sale giochi e simili, auditorium, sale per convegni e simili
	<b>7C</b>	associazioni in genere	Associazioni artistiche, religiose, culturali, ricreative, turistiche, sportive, agonistiche, dopolavoristiche, organizzazioni e partiti politici, sindacali, associazioni d'arma, combattentistiche e patriottiche
	<b>7D</b>	musei, pinacoteche, biblioteche, archivi pubblici, mostre ed esposizioni simili	
	<b>7E</b>	spettacoli e divertimento	Teatri, cinematografi, sale da gioco, sale da ballo, discoteche, sale da divertimento e simili, aree all'aperto destinate a "dancing", cinematografi e altri spettacoli, circoli privati